



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

Del 27/04/2022

**OGGETTO : PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2022 ED APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore venti:trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione chiusa al pubblico ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Presente
ENRICO TERSILLA	Sì
MANCUSO DOMENICO	Sì
MERLO ANDREA	Sì
BOERIO PIERA	Sì
BROIA CIONIN MARIA TERESA	Sì
MAINA MARGHERITA	Sì
MIOPE NICOLA	Giust.
POZZATO MICHELA	Sì
CALZAVARA DANIELE	Sì
BORDONE MAURIZIO	Giust.
BAZZAN BRUNO ELISEO	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ENRICO TERSILLA** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

# OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2022 ED APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17/07/2014 e modificato con deliberazione n.15 del 30/09/2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che il Comune di Salerano Canavese ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 con atto n.29 del 20/12/2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2021 ad oggetto “Approvazione tariffe TARI - anno 2021”;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17/07/2014 e modificato con deliberazione n.15 del 30/09/2020 e in particolare art. 17, comma 2 “Versamenti” che cita: “Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, settembre e novembre”;

CONSIDERATO che in fase del conteggio dell'ultima rata, si inserirà l'importo relativo al servizio di raccolta porta a porta per la frazione dei rifiuti organici e tale importo sarà dovuto esclusivamente dalle utenze che utilizzeranno tale servizio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario e la relativa relazione di accompagnamento, secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all'Ente Territorialmente competente affinché lo validi;

DATO ATTO che:

- le tariffe della Tari debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio, distinti fra costi fissi e variabili;
- il Comune di Salerano Canavese, in qualità di gestore di una parte del servizio di gestione dei rifiuti per quanto di sua competenza, ha inoltrato in data 23/12/2021 Prot. n. 2773 al Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti Anno 2020;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite PEC del 12/04/2022 – nostro Prot. n. 873 del 13/04/2022, il Piano Economico Finanziario quadriennio 2022-2025, pari ad € 69.606,00 per l'anno 2022, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite PEC del 24/04/2022 – nostro Prot. n. 957 del 26/04/2022, le due relazioni di accompagnamento relative all'elaborazione del PEF quadriennale 2022-2025, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- il PEF di cui al punto precedente espone la suddivisione fra costi fissi e costi variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e costo variabile;

CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

CONSIDERATO che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e variabile, e la loro determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione di rifiuti delle diverse tipologie di utenza, uniche componenti discrezionali della tariffa del tributo, individuati nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi fissati dal DPR 158/99 definiti ka, kb, kc, kd, fino a quando non saranno attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Salerano Canavese;

VISTI i prospetti dei coefficienti distinti per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i prospetti delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il comma 666 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l'applicazione del Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 01.01.2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana di Torino, la quale, per l'anno in corso, l'ha confermata nella misura del cinque per cento;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'Art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere rideterminate nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che il comma 688 dell'Art. 1 L. 147/2013 prevede che il versamento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni dei cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 (Pago Pa);

RISCONTRATO che occorre provvedere all'approvazione delle tariffe relative al Tributo in questione, in applicazione dell'Art. 1, comma 641-668 della citata L. 147/2013, per l'Anno 2022;

RICHIAMATO l'Art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 che testualmente recita: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell'Art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, tra le competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'Art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come modificato dall'Art. 3 comma 2bis del D.L. n. 174/2012;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

## **DELIBERA**

1. di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario Anno 2022-2025, relative relazioni di accompagnamento e documenti allegati alla presente deliberazione, trasmessi dal Consorzio Canavesano Ambiente – CCA, quale ente territorialmente competente, in data 12/04/2022 – nostro Prot. n. 873 del 13/04/2022 e in data 24/04/2022 - nostro Prot. n. 957 del 26/04/2022;
3. di prendere atto del Piano Economico Finanziario quadriennio 2022-2025, per l'anno 2022 è pari ad € **69.606,00**;
4. di determinare, sulla scorta dei parametri del Piano Economico Finanziario, del regolamento comunale, del PEF Anno 2022, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati negli allegati, che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF Anno 2022 sopra citato;

6. di stabilire 3 rate della TARI per l'anno 2022 con le seguenti scadenze:
  - Primo acconto - scadenza 31 maggio 2022 per un importo pari al 40% di quanto dovuto;
  - Secondo acconto - scadenza 16 settembre 2022, per un importo pari al 40% di quanto dovuto;
  - Terza rata a saldo - scadenza 16 novembre 2022, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe di cui al punto 4 del presente atto, e scomputando gli acconti già emessi;
7. di dare atto che l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2022 sarà emesso a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione;
8. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Citta Metropolitana di Torino fissato per l'Anno 2022 al 5%;
9. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, come previsto dalla deliberazione di ARERA n. 444/2019, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti e tributo Tefa e modello di pagamento precompilato;
10. di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
11. di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
12. di dichiarare, attesa l'urgenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Firmato Digitalmente  
ENRICO TERSILLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA

---